

## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

**D.g.r. 14 novembre 2014 - n. X/2639**

**Intervento straordinario per il sostegno degli alunni disabili nella scuola secondaria di secondo grado**

### LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la l.r. 6 agosto 2007. n.19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia»;
- la l.r. 28 settembre 2006 n. 22 « Il mercato del lavoro in Lombardia»;
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112 che concerne il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali;
- la l.r. 4 agosto 2003 n. 13 «Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate» che, in attuazione della l.68/99, prevede il finanziamento, attraverso le risorse del Fondo regionale disabili di azioni mirate al sostegno di politiche integrate di istruzione, formazione professionale, inserimento e mantenimento lavorativo;
- la legge 5 febbraio 1992 n.104 «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Vista la nota dell'Unione Province Lombarde del 1 luglio 2014 con la quale il Consiglio Direttivo UPL avanza la richiesta di un contributo finanziario della Regione per i servizi scolastici rivolti agli studenti disabili nell'anno scolastico 2014-2015, quantificando il fabbisogno complessivo per ciascun servizio; in particolare, per l'assistenza educativa ad personam si individua un fabbisogno rapportabile a circa 2.300 allievi;

Viste le richieste avanzate dal alcune Amministrazioni Provinciali che hanno manifestato la necessità di un intervento straordinario della Regione per l'anno scolastico in corso, anche mediante l'utilizzo dei residui dei piani disabili 2010-2012 giacenti nei bilanci provinciali, per finanziare il servizio di assistenza educativa ad personam quale supporto per l'autonomia e la comunicazione personale dell'allievo disabile nei percorsi di istruzione secondaria, in attuazione dell'art. 13 l. 104/92;

Atteso che la competenza del servizio in oggetto è in capo alle Province:

- l'art. 6, comma 1, lett. b) della l.r. 19/2007, in analogia alla normativa nazionale contenuta nel d.lgs. 112/98, stabilisce che i servizi di supporto organizzativo di istruzione per gli alunni portatori di handicap sono di competenza delle Province in relazione all'istruzione secondaria superiore;
- la sentenza del Consiglio di Stato n. 3950 / 2013 ha confermato la competenza provinciale al finanziamento di tali servizi, in base alla normativa nazionale contenuta nel d.lgs. 112/98;

Esaminata la proposta avanzata dalle Province anche alla luce delle politiche dell'Amministrazione regionale, delle previsioni di legge e delle linee di indirizzo espresse dalla Giunta nell'attuale legislatura sui temi dell'istruzione e del lavoro dei giovani con disabilità:

- il nuovo sistema educativo di istruzione e formazione in Lombardia delineato dalla citata l.r. 19/2007 promuove un modello di sviluppo del capitale umano nel quale il soddisfacimento della domanda di istruzione e formazione costituisce obiettivo prioritario per favorire l'inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità;
- la citata l.r. 13/2003 contempla, tra le finalità e le iniziative prioritarie, le azioni di integrazione e collaborazione fra i servizi competenti - anche educativi e formativi - al fine di favorire l'inserimento professionale e l'occupazione delle persone disabili e la loro piena inclusione sociale; individua, quali strumenti per il collocamento mirato dei disabili - gli interventi di istruzione e formazione professionale, di orientamento e tirocini, da finanziare tramite il Fondo per l'occupazione dei disabili di cui all'art. 7 della medesima legge;
- con d.g.r. 20 dicembre 2013 n. X/1106 sono state approvate le Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone disabili a valere sul Fondo regionale istituito con la l.r. n. 13 - annualità 2014-2016, confermando la scelta di sostenere l'accompagnamento al lavoro della persona con disabilità attraverso la messa in disponibilità, negli ultimi anni della scuola, di risorse, strutture e servizi che operano nel sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro;

Esaminata la proposta tenendo conto della responsabilità che fino ad oggi ha improntato le scelte di Regione Lombardia per sostenere la persona con disabilità nei percorsi di formazione, istruzione e lavoro negli ultimi anni scolastici;

Verificata la disponibilità nel bilancio regionale, prioritariamente fra le risorse destinate agli interventi rivolti all'area dell'istruzione e della formazione professionale;

Atteso che, a seguito della rendicontazione del triennio di programmazione dei Piani Provinciali per l'inserimento e il mantenimento lavorativo dei disabili delle annualità 2010-2012 finanziati con il Fondo ex art. 7 l.r.13/2003, risultano contabilizzati ad oggi residui per quasi 8 Milioni di euro e che, sulla base del gettito delle entrate, per la copertura dei servizi dell'anno 2015, si stima una disponibilità del Fondo non inferiore a quella degli anni precedenti;

Ravvisata l'opportunità di valutare la richiesta pervenuta dai territori, mettendo a disposizione, per l'anno scolastico 2014-2015, una quota di risorse destinata a coprire il servizio negli ultimi anni della scuola, per un valore corrispondente a circa il 35-40% del fabbisogno teorico stimato a livello regionale, ricorrendo parzialmente anche ai residui disponibili destinati al Fondo Disabili ex. l.r.13/2003;

Sentito il Comitato per l'amministrazione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili (ex art. 8 l.r. 13/2003) in ordine all'utilizzo delle risorse del «Fondo», tramite procedura scritta (nota prot. n. E1.2014.410037 del 15 ottobre 2014);

Ritenuto di ribadire, anche alla luce dei rilievi emersi in sede di confronto con il citato Comitato, che il ricorso alle risorse del Fondo per l'occupazione dei disabili ex l.r.13/2003 riveste carattere transitorio fondato sulla eccezionalità della situazione, nelle more della completa definizione dell'assetto delle competenze delle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n.56 (legge Del Rio);

Vista la nota dell'UPL del 21 ottobre u.s., con la quale, in considerazione della spesa necessaria, si invita la Regione a parametrare il contributo alla cifra di almeno €.3.000 per studente assistito;

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto premesso, in via straordinaria e urgente

- di provvedere alla parziale copertura dei costi dei servizi di supporto per l'autonomia e la comunicazione personale dell'allievo disabile nei percorsi di istruzione secondaria, in attuazione dell'art. 13 l.104/92 per l'anno scolastico 2014-2015, per un totale complessivo di €.7.000.000,00 ricorrendo:
  - per una quota pari a €.4.000.000,00 ai residui presenti nei bilanci delle Province e destinati alle disponibilità del Fondo ex art. 7 l.r.13/2003;
  - per una quota pari a €. 3.000.000,00 alle risorse destinate agli interventi integrati di istruzione e formazione professionale;
- di stabilire che tali servizi saranno realizzati mediante la figura professionale dell'educatore con funzioni di assistente specialistico ad personam che opera all'interno della scuola;
- di stabilire che le risorse stanziate saranno ripartite fra le Amministrazioni provinciali in base al numero dei soggetti destinatari del servizio e rendicontate a Regione Lombardia sulla base dei costi medi/standard adottati da ciascuna Amministrazione; eventuali risorse non utilizzate rimangono nella disponibilità del Fondo ex art. 7 l.r. 13/2003;

Dato atto che il sopracitato importo trova copertura finanziaria sulle risorse residue giacenti nei bilanci provinciali e sui seguenti capitoli di bilancio 2014:

- € 4.000.000,00 cap. 15.01.104.8426 - Fondo Regionale disabili ex. l.r. 13/2003;
- € 3.000.000,00 cap. 15.01.104.10677 - Interventi integrati di istruzione e formazione professionale rivolti agli studenti disabili (cap.provisorio);

Ritenuto di rimandare a successivi provvedimenti di natura dirigenziale il riparto delle risorse, la determinazione delle modalità e dei tempi di erogazione della spesa alle Province, le modalità e i tempi di rendicontazione, nonché l'assunzione dei relativi impegni di spesa, procedendo - per la quota che grava sul Fondo ex.l.r. 13/2003 - a compensazione dei residui giacenti nei rispettivi bilanci provinciali ove disponibili;

A voti unanimi espressi a norma di legge;

## DELIBERA

1. di provvedere alla parziale copertura dei costi dei servizi di supporto per l'autonomia e la comunicazione personale dell'allievo disabile nei percorsi di istruzione secondaria, in attuazione dell'art. 13 l. 104/92 per l'anno scolastico 2014-2015, per un totale complessivo di €.7.000.000,00 ricorrendo

a. per una quota pari a €. 4.000.000,00 ai residui presenti nei bilanci delle Province e destinati alle disponibilità del Fondo ex art. 7 l.r. 13/2003

b. per una quota pari a €. 3.000.000,00, alle risorse destinate agli interventi integrati di istruzione e formazione professionale;

2. di stabilire che tali servizi saranno realizzati mediante la figura professionale dell'educatore con funzioni di assistente specialistico ad personam che opera all'interno della scuola;

3. di stabilire che le risorse stanziate saranno ripartite fra le Amministrazioni provinciali in base al numero dei soggetti destinatari del servizio e rendicontati a Regione Lombardia sulla base dei costi medi/standard previsti da ciascuna Amministrazione; eventuali risorse non utilizzate rimangono nella disponibilità del Fondo ex art. 7 l.r. 13/2003;

4. di stabilire che la somma di cui al punto 2 trova copertura finanziaria sui capitoli :

- €. 4.000.000,00 capitolo di bilancio 2014 - 15.01.104.8426  
- Fondo Regionale disabili ex. l.r. 13/2003

- €. 3.000.000,00 capitolo di bilancio o 2014 -  
15.01.104.10677 - Interventi integrati di istruzione e formazione professionale rivolti agli studenti disabili - (cap. provvisorio);

5. di rimandare a successivi provvedimenti di natura dirigenziale:

- il riparto delle risorse che terrà conto prioritariamente del numero degli alunni e dell'effettivo fabbisogno finanziario;
- la determinazione delle modalità e dei tempi di erogazione della spesa;
- la determinazione delle modalità e dei tempi di rendicontazione;
- l'assunzione dei relativi impegni di spesa, procedendo, per la quota che grava sul Fondo ex.l.r. 13/2003, a compensazione dei residui giacenti nei rispettivi bilanci ove disponibili;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

7. di demandare alla Direzione competente la cura, a partire dal presente provvedimento, degli atti in materia di trasparenza e pubblicità ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi